

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 36-3369

Articolo 44 comma 5 della l.r. 70/96. Autorizzazione all'esercizio venatorio per la caccia di selezione alla specie capriolo nell'ATC AL2.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70 e s.m.i.;

visti in particolare gli artt. 17, 18, 44 e 45, comma 4 della citata l.r. 70/1996;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. e in particolare l'art. 18, comma 2;

vista la D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011 e s.m.i. con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2011/2012;

considerato che l'art. 44, comma 4, della l.r. 70/96 prevede l'esercizio dell'attività venatoria alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo e subordinatamente all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi, volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

vista la D.G.R. n. 69-2478 del 27.07.2011 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino e cinghiale per la stagione venatoria 2011/12;

visto l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 secondo il quale: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

visto l'articolo 44 comma 5 della l.r. 70/96 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 10/2011 che prevede: "omissis. Ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1° giugno al 15 marzo dell'anno successivo.";

considerato che l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) AL2, con nota prot. n. 665 DB1100 del 13 gennaio 2012 ha chiesto il prolungamento del periodo selettivo della specie capriolo ai fini del completamento del piano di prelievo e nell'ottica di una gestione territoriale più efficace, in grado di conseguire l'obiettivo della riduzione dei danni arrecati dalla specie alle produzioni agricole, in costante crescita;

tenuto conto che l'ISPRA, con lettera prot. n. 0043132/T-A29B del 22.12.2011, ha espresso parere favorevole per quanto riguarda le richieste per il prelievo selettivo del capriolo dal 1° gennaio 2012 al 15 marzo 2012 con riguardo alle classi femmine I, II e maschi e femmine di classe 0;

ritenuto di accogliere, sulla base delle argomentazioni addotte dall'ISPRA, la richiesta presentata dall' ATC AL2;

ritenuto, pertanto, di autorizzare:

- l'esercizio venatorio per il prelievo selettivo della specie capriolo, nell'Ambito Territoriale di Caccia AL2, per quanto riguarda le classi femmine I, II e maschi e femmine di classe 0, nel rispetto dei piani di abbattimento, sino al 15 marzo 2012;

considerato che il Comitato di gestione dell'ATC autorizzato deve provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

di autorizzare:

- l'esercizio venatorio per il prelievo selettivo della specie capriolo, nell'Ambito Territoriale di Caccia AL2, per quanto riguarda le classi femmine I, II e maschi e femmine di classe 0, nel rispetto dei piani di abbattimento, sino al 15 marzo 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)